



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VENEZIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>TANTULLI</u>	<u>LEONARDO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE BIASE FREZZA</u>	<u>COSTANZA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CELOTTO</u>	<u>GUIDO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso

- avverso

contro:

V.E.R.I.T.A.S. SPA

difeso da:

TOSI LORIS

VIA TORINO 151/A MESTRE 30172 VENEZIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO

S.CROCE 184 30121 VENEZIA VE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

Il Segretario

PATRIZIA CORNESE

Conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi:

[REDACTED]

*"Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita, per quanto di Sua competenza, contrariis reiectis,*

*In via principale ed alternativa*

*A) previo accertamento dell'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento [REDACTED] emesso da Veritas S.p.A., per l'illegittimo invio diretto, a mezzo raccomandata A.R., senza il necessario intervento di uno dei Soggetti legittimati a compiere attività di notifica legale, per quanto esposto al par. A), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o come meglio dell'avviso di accertamento de qua;*

*B) previo accertamento dell'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento [REDACTED] emesso da Veritas S.p.A., in ragione e dipendenza del fatto che il soggetto di Veritas, emittente e firmatario della notifica, non è soggetto legittimato a compiere la notifica di atti giudiziari, come esposto al par. B), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o come meglio dell'avviso di accertamento de qua;*

*C) previo accertamento dell'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento [REDACTED] emesso da Veritas S.p.A., in ragione e dipendenza del fatto che Veritas ha utilizzato il CMP (Centro Meccanizzato Postale) di Poste Italiane S.p.A. e, quindi, un modo di notifica non previsto dal Codice di rito, per quanto esposto al par. C), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o come meglio dell'avviso di accertamento de qua;*

*D) previo accertamento della carenza di potere del funzionario responsabile emittente, in dipendenza dell'illegittima nomina dello stesso da parte di organo comunale incompetente, per quanto esposto al par. D), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o come meglio dell'avviso di accertamento de qua;*

*E) previo accertamento dell'illegittimo utilizzo di firma a stampa anziché di firma digitale su atto prodotto informaticamente ed in conseguenza del difetto assoluto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento [REDACTED] per quanto esposto al par. E), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o come meglio dell'avviso di accertamento de qua;*

*F) previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata*

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia  
[REDACTED]



notifica degli atti impositivi prodromici posti a base della pretesa economica e mancata allegazione degli stessi all'avviso di accertamento stesso, per quanto esposto al par. F), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o come meglio dell'avviso di accertamento de qua;

G) previo accertamento dell'illegittimità della quantificazione dei costi del servizio posti a base del calcolo degli importi richiesti nell'avviso di accertamento, per ragioni meglio esposte al par. G), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o come meglio dell'avviso di accertamento de qua;

H) previo accertamento dell'illegittimità dell'affidamento a Veritas S.p.A. da parte del Comune di Venezia dell'attività di accertamento e riscossione della Tariffa rifiuti TARI, per difetto assoluto di attribuzione/legittimazione attiva in capo a Veritas S.p.A., per quanto esposto al par. H), dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o come meglio dell'avviso di accertamento stesso.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a.”;

**per la resistente Società Veritas S.p.A.:**

“chiede a codesta Ill.ma Commissione tributaria di accogliere le seguenti conclusioni:

in via pregiudiziale, chiede di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di Venezia (in quanto destinatario del gettito TARI) e la Provincia (ora Città Metropolitana) di Venezia, in quanto titolare del credito relativo all'addizionale TARI;

in via principale, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso (doc. B) perché inammissibile e/o infondato e confermare, in tutto o in parte, l'avviso di accertamento (doc. 1);

in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese e condanna della ricorrente ai sensi dell'art.96 c.p.c.”.

**FATTO E DIRITTO**

1) Con ricorso spedito in data 12/10/2016, la [REDACTED] con sede in Lido di Venezia, in persona del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a TARI – anno di imposta 2014 -.

La ricorrente affidava il ricorso ai motivi di seguito succintamente riportati:

➤ inesistenza o nullità dell'atto impugnato:

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia  
[REDACTED]



- per inesistenza della sua notifica;
- per carenza di potere del funzionario responsabile;
- per difetto di sottoscrizione;
- per omessa notifica degli atti prodromici.

➤ illegittimità dell'avviso impugnato:

- in dipendenza della illegittimità del procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati determinati gli importi unitari della TARI;
- per violazione delle norme che demandano alle Amministrazioni Comunali di determinare in concreto gli importi TARI per ciascuna categoria tariffaria;
- per erronea quantificazione dei costi del servizio reso alla ricorrente;
- per difetto di legittimazione attiva in capo a Veritas S.p.A.

Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.

2) Con note depositate in data 11/11/2016 si costituiva in giudizio Veritas S.p.A. che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 20 e 16, II e III co., D.Lgs. 546/1992 giacché esso è stato notificato dal difensore del contribuente in proprio "a mezzo pec" nonché per violazione dell'art. 18 D.Lgs. 546/1992 stante la mancata sottoscrizione autografa del difensore in calce al ricorso.

Prospettava la correttezza del suo operato, l'insussistenza dei vizi di notifica lamentati, nonché la fondatezza nel merito della pretesa tributaria controversa. Formulava le domande innanzi riportate.

3) In data 15/11/2017 depositava memorie illustrative nella quali deduceva ulteriormente in ordine alla questione preliminare di inammissibilità del ricorso.

4) Il ricorso è inammissibile per tre ordini di ragioni, di cui le prime due assorbenti della terza.

Quanto alla prima:

A mente dell'art. 20 D.Lgs. 546/1992 il ricorso deve essere notificato in osservanza dell'art. 16, II e III co., ossia a mezzo Ufficiale giudiziario ovvero direttamente a mezzo del servizio postale, tramite piego raccomandato senza busta.

Peraltro la facoltà di notificare il ricorso in via telematica ossia tramite pec, è stato introdotto dall'art. 16 bis, III co., D.Lgs. 546/1992 che ne ha previsto la applicazione per le Commissioni Tributarie delle Regioni italiane secondo una

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia



distinta scansione temporale.

In particolare, quanto alle Commissioni Tributarie della Regione Veneto, l'art. 2 DM 30/6/2016, ha previsto l'avvio del processo civile telematico con le relative modalità di instaurazione del giudizio, a far tempo dal 15/12/2016.

Il ricorso introduttivo di questo procedimento, invece, è stato antecedentemente notificato il 13/6/2016.

Ne discende che in tale data la facoltà di notifica "in proprio" del difensore tramite pec non era ancora contemplata, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Quanto alla seconda: dalla inoperatività del PTT alla data suddetta deriva un ulteriore profilo di inammissibilità dell'atto introduttivo e, precisamente, la carenza di sottoscrizione di pugno del difensore del ricorrente (art.18, III co., Dlgs. 546/1992 il quale, avendo inviato l'atto tramite pec in formato "p7m", non vi ha apposto la firma autografa.

Quanto alla terza (rilevabile ex officio): il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 13/6/2016 ed è stato depositato presso la segreteria della intestata Commissione il 17/10/2016, ossia allorché era ormai spirato il termine perentorio di cui all'art.22 D.Lgs. 546/1992.

L'esame dei motivi di impugnazione dell'atto resta dunque precluso stante l'accoglimento delle eccezioni preliminari sopra esaminate e decise.

La condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.


Condanna la parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese liquidate in complessivi €.1.050,00.

Venezia, li 6/12/2017

Il Presidente



Il Giudice Relatore



Il Segretario

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia